## Decisione della Commissione dell'8 novembre 2001

# relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 3405] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/839/CE)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(1), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/62/CE stabilisce un quadro normativo per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.
- (2) La direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente(2), fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato.
- (3) La presentazione di relazioni periodiche da parte degli Stati membri costituisce parte integrante della normativa in materia.
- (4) Alcuni elementi di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 1999/30/CE, e di cui all'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE devono esere oggetto di una relazione annuale.
- (5) Ai sensi della direttiva 1999/30/CE, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione(3), con la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera(4) e con la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto(5), sono abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/CEE e 82/884/CEE e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/CEE. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.
- (6) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.
- (7) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, in combinato disposto con gli allegati I, II, III, IV e V, e degli articoli 3, 5 e 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.

#### Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

## Margot Wallström Membro della Commissione

- (1) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. (2) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
- (3) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.
- (4) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.
- (5) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

Vedi allegato rettificato